

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2362 del 23/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2261 del 11/08/2015 intestata all' Impresa Individuale AZ.AGR. ORTO MIO DI MACKINTOSH ANNE CLARE per l'insediamento asservito all'Azienda Agricola sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 156.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2472 del 23/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2261 del 11/08/2015 intestata all' Impresa Individuale AZ.AGR. ORTO MIO DI MACKINTOSH ANNE CLARE per l'insediamento asservito all'Azienda Agricola sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 156.

## LA DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2261 del 11/08/2015, Prot. Prov.le 71966/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale AZ.AGR. ORTO MIO DI MACKINTOSH ANNE CLARE con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Zampeschi n. 156 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 33231 del 22/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento asservito all'Azienda Agricola sito nel Comune di Forlì (FC), Via Zampeschi n. 156.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015;

**Tenuto conto** che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

**Visto** che in data 28/08/2023 è stata presentata al SUAP richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Com.le 108759 e da Arpae al PG/2023/145957, da delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (modifica sostanziale);
- impatto acustico (modifica sostanziale);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 (nuovo titolo abilitativo);

**Vista** la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

**Dato atto** che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 110863 del 01/09/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/148831, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la nota del SUAP del Comune di Forlì Prot. Com.le 118076 del 18/09/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/157722 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990 e sono state richieste integrazioni;

**Considerato** che, a seguito di concessione di proroga, in data 21/11/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 148670 e da Arpae al PG/2023/199263;

**Visto** che in data 24/11/2024 il SUAP ha richiesto ulteriori integrazioni in merito agli scarichi con nota acquisita da Arpae al PG/2023/200100;

**Tenuto conto** che, a seguito di concessione di proroga, in data 25/01/2024 ed in data 13/02/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 10324-19017 e da Arpae ai PG/2024/15925 -29618;

**Viste** infine le integrazioni volontarie presentate in data 13/03/2024, acquisite al Prot. Com.le

31618 e da Arpae al PG/2024/48682;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 24307 del 27/02/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/37729 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale vengono autorizzate le modifiche richieste;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 150311 del 23/11/2023, acquisito al PG/2023/199815, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/04/2024, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della determinazione sopraccitata come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022, n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 e n. DEL-2024-27 del 13/03/2024, che hanno prorogato gli incarichi di funzione in scadenza sino al 31/05/2024;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2261 del 11/08/2015, Prot. Prov.le 71966/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – *Impresa Individuale AZ.AGR. ORTO MIO DI MACKINTOSH ANNE CLARE con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Zampeschi n. 156 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 33231 del 22/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento asservito all'Azienda Agricola sito nel Comune di Forlì (FC), Via Zampeschi n. 156.*", rilasciata dal SUAP

del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2261 del 11/08/2015, Prot. Prov.le 71966/2015.
  3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  5. Di dare atto che:
    - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2261 del 11/08/2015, Prot. Prov.le 71966/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 108759 del 28.08.23 presentata da Azienda Agricola Ortomio Di Mackintosh Anne Clare, tesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito in Via Zampeschi n. 156 (Foglio 50 particelle 159-151-153) ed individuati negli atti presentati;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 2261 del 11/08/2015 e s.m.i;

Atteso che l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente presentata dalla Ditta Az. Agr. Orto mio per l'insediamento in oggetto, prevede l'installazione di due nuovi sistemi di trattamento di reflui prodotti da:

1. nuovi uffici a servizio dei quali saranno realizzati due locali adibiti a servizi, previsti nell'area di ampliamento del fabbricato esistente denominato "Uffici" ;
2. un nuovo capannone dipendenti con annessi locali adibiti a servizi, denominato Capannone "Dipendenti";

Visto che per gli scarichi prodotti dall'area di ampliamento della Palazzina "Uffici", si prevede di realizzare, oltre ad un impianto di trattamento in grado di soddisfare la richiesta in A.E. complessiva (costituito da: n. 2 degrassatori da 1180 lt e 260 litri, n. 1 fossa Imhoff da 20 A.E., n. 1 filtro batterico aerobico da 14,70 mci ed infine n. 1 fossa Imhoff per la sedimentazione finale da 10 A.E.), anche un ulteriore fossa Imhoff a monte, posta davanti ad uno dei due locali adibiti a servizi, al fine di effettuare un pretrattamento dei reflui prodotti necessario per evitare problemi di deflusso dello scarico;

Visto il parere ARPA Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune al P.G. 21731 del 20.02.24;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

## **PRESCRIZIONI**

**Lo scarico è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Impresa Individuale AZ.AGR. ORTO MIO DI MACKINTOSH ANNE CLARE
-------------------------------	---

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Zampeschi n. 156
- Destinazione dell'insediamento:	Uffici e servizi igienici dipendenti
- Potenzialità dell'insediamento	<p>Abitanti equivalenti totali n. 192 A.E. complessivi</p> <p>A) <u>Palazzina "Uffici"</u> 48 A.E. di cui: - 33 A.E. per l'unità abitativa (2 A.E.), uffici (8 A.E.) e servizi igienici operai (23 A.E.) - 15 A.E. per gli uffici (ampliamento)</p> <p>B) <u>Capannone "Verde"</u> 29 A.E. per i servizi igienici operai</p> <p>C) <u>Servizi interni serra "Navicella"</u> 6 A.E. per i servizi igienici annessi alle serre</p> <p>D) <u>Capannone "Dipendenti"</u> 100 A.E. di cui: - 42 A.E. per spogliatoi donne (lato est) - 29 A.E. per spogliatoi uomini (lato nordovest) - 29 A.E. per spogliatoi uomini (lato sudovest)</p>
- Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
- Recettore dello scarico:	<p>A) <u>Palazzina "Uffici"</u> Fosso interpoderale</p> <p>B) <u>Capannone "Verde"</u> Fosso interpoderale</p> <p>C) <u>Servizi interni serra "Navicella"</u> Fosso poderale</p> <p>D) <u>Capannone "Dipendenti"</u> Fosso poderale</p>
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	<p>A) <u>Palazzina "Uffici"</u> <u>Sistema di trattamento (esistente)</u> Degrassatore da 50 A.E. Fossa Imhoff da 40 A.E. Filtro batterico aerobico da 27,00 m<sup>3</sup> Altezza massa filtrante: 1,50 m Sedimentazione finale con Imhoff da 4000 lt</p> <p><u>Sistema di trattamento (ampliamento)</u> Degrassatore da 1180 lt (23 A.E.) Degrassatore da 260 lt (5 A.E.)</p>

Fossa Imhoff da 6 A.E. (pretrattamento)  
Comparto di sedimentazione: 1260 lt  
Comparto di digestione: 420 lt

Fossa Imhoff da 20 A.E.  
Comparto di sedimentazione: 1000 lt  
Comparto di digestione: 4000 lt

Filtro batterico aerobico da 14,70 m<sup>3</sup>  
Altezza massa filtrante: 1,50 m

Fossa Imhoff da 10 A.E. (per la sedimentazione finale)  
Comparto di sedimentazione: 580 lt  
Comparto di digestione: 2020 lt

B) Capannone "Verde"

Sistema di trattamento (esistente)

Degrassatore da 50 A.E.  
Fossa Imhoff da 40 A.E.  
Filtro batterico aerobico da 27,00 m<sup>3</sup>  
Altezza massa filtrante: 1,50 m  
Sedimentazione finale con Imhoff da 4000 lt

C) Servizi interni serra "Navicella"

Sistema di trattamento (esistente)

Degrassatore da 20 A.E.  
Fossa Imhoff da 6 A.E.  
Filtro batterico aerobico da 4,68 m<sup>3</sup>  
Altezza massa filtrante: 1,50 m  
Sedimentazione finale con Imhoff da 800 lt

D) Capannone "Dipendenti"

Sistema di trattamento (nuovo)

Degrassatore da 2435 lt (48 A.E.) per gli spogliatoi donne (lato ovest)

Degrassatore da 1850 lt (37 A.E.) per gli spogliatoi uomini (lato nord-est)

	<p>Degrassatore da 1850 lt (37 A.E.) per gli spogliatoi uomini (lato sud-est)</p> <p>Fossa Imhoff da 45 A.E. per gli spogliatoi donne (lato ovest)</p> <p>Comparto di sedimentazione: 2260 lt</p> <p>Comparto di digestione: 9046 lt</p> <p>Fossa Imhoff da 32 A.E. per gli spogliatoi uomini (lato est - linea nord)</p> <p>Comparto di sedimentazione: 1617 lt</p> <p>Comparto di digestione: 6405 lt</p> <p>Fossa Imhoff da 32 A.E. per gli spogliatoi uomini (lato est - linea sud)</p> <p>Comparto di sedimentazione: 1617 lt</p> <p>Comparto di digestione: 6405 lt</p> <p>n. 2 Filtri batterici aerobici disposti in parallelo da 34,30 m<sup>3</sup> cadauno</p> <p>Altezza massa filtrante: 1,50 m</p> <p>Fossa Imhoff da 35 A.E. (per la sedimentazione finale)</p> <p>Comparto di sedimentazione: 1780 lt</p> <p>Comparto di digestione: 7040 lt</p>
--	---

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

3. Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente ciascun filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

4. Tutte le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori ed i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

5. Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.

6. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nei fossi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

9. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.

10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.

**11. Lo scarico prodotto dalla palazzina denominata Capannone "Dipendenti", in quanto di consistenza superiore a 50 A.E., è tenuto al rispetto dei limiti dei parametri indicati nella Tabella D della Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03, di seguito riportati:**

- Solidi sospesi totali  $\leq 80$  mg/l;
- BOD5 (come O<sub>2</sub>)  $\leq 40$  mg/l;
- COD (come O<sub>2</sub>)  $\leq 160$  mg/l;
- Azoto ammoniacale  $\leq 25$  mg/l;
- Grassi e oli animali/vegetali  $\leq 20$  mg/l.

**12. Con frequenza triennale, inoltre, la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali; BOD5; COD; Azoto ammoniacale; Grassi ed oli animali e vegetali.**

**13. I certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue domestiche dovranno essere conservati presso l'installazione ed essere a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.**

**14. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi previsti dall'Allegato 2 - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio - Paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" del D.M. 31 gennaio 2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**

15. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;

16. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpodereale, canale di scolo ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente;**

17. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa all'inserimento delle nuove emissioni CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, caratterizzate da centrali termiche utilizzate per il riscaldamento degli ambienti di cui: CA1, CA2, CA3 alimentate a gas metano con potenza di 2150 kW al focolare; CA4 alimentata a gas metano con potenza di 4450 kW al focolare; CA5, CA6 alimentate a gasolio con potenza di 2500 kW.

Trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 110863 del 01/09/2023 acquisita al protocollo Arpae PG/2023/148831, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/151727 del 06/09/2023, aggiornata in data 27/11/2023 PG/2023/201610 e in data 05/04/2024 PG/2024/63397, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2023/151725 del 06/09/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 116621 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/155724 del 14/09/2023, il Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Procedimenti Unici ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

*“In merito alla nota PG 110863/2023, inoltrata dal SUAP;*

**CONSULTATI**

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 108759/2023);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 13 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

**VERIFICATO**

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Zampeschi 165 (graficamente individuata nell'elaborato “DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO” allegato a istanza PG 108759/2023) è zonizzata come Sottozona E1 (zone agricole normali) - art. 101 delle norme di RUE;*
- *che la ditta svolge attività di produzione di piante da orto, piante di peperoncini piccanti e piante aromatiche per il mercato hobbistico;*

- che la modifica sostanziale di AUA è relativa alla costruzione di una nuova serra;

**SI ATTESTA**

la conformità urbanistica del sito in esame.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna - Sede di Forlì - Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 5361, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/38400 del 27/02/2024, ha trasmesso il proprio parere come di seguito riportato:

*“In relazione all’istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 01/09/2023 ns. prot. 2023/0231261/A e successive integrazioni del 23/11/2024 ns. prot. 2023/0308600/A, del 25/01/2024 ns. prot. 0021006/2024 e del 13/02/2024 ns. prot. 0039760/2024,*

*tenuto conto che, come da dichiarazione della ditta, la modifica non comporta un aumento di volume di attività e quindi non ci saranno aumento del traffico indotto né aumento di utilizzo di prodotti fitosanitari,*

*tenuto conto che non sono presenti recettori sensibili nel raggio di 200 m dai punti di emissione delle nuove caldaie (alimentate alternativamente a metano e gasolio),*

*preso atto che relativamente agli scarichi idrici la ditta dichiara nella relazione tecnica quanto segue:*

*- Palazzina uffici: “La capacità del sistema di trattamento, determinata in base alla potenzialità minore tra i componenti che lo costituiscono, pari perciò a 20 AE della fossa Imhoff, risulta quindi sufficiente per garantire il corretto scarico in acque superficiali dei reflui civili trattati.”*

*- Capannone verde: “i nuovi scarichi si collegano a quelli già presenti e confluiscono nel sistema di trattamento presente, autorizzato con determinazione n. 2261 del 11/08/2015, costituito da: degrassatore da 50 AE, Fossa Imhoff da 40 AE, filtro batterico aerobico da 27 m3 e sedimentatore finale con fossa Imhoff da 4.000 litri. Tale sistema di trattamento non subirà alcuna variazione rispetto a quanto attualmente autorizzato.*

*L’aggiunta dei nuovi servizi non dipende da un incremento del numero di addetti presenti, la potenzialità dello scarico rimane quella autorizzata, pari a 29 AE, corrispondente alla presenza massima di circa 58 operai, ma dalla volontà di migliorare i servizi presenti.*

*La capacità del sistema di trattamento, già autorizzata, risulta quindi sufficiente per garantire il corretto scarico in acque superficiali dei reflui civili trattati.”*

*per quanto di specifica competenza dello scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica relativamente al procedimento in oggetto, e fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal RUE del Comune di Forlì, si esprime parere favorevole.”.*

Con nota PG/2024/71918 del 18/04/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*“...omissis...”*

*Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni*

*Come punti di emissione in atmosfera saranno presenti le seguenti centrali termiche indicate con: CA1-CA2-CA3-CA4-CA5-CA6 utilizzate per il riscaldamento degli ambienti.*

*Le centrali termiche CA1-CA2-CA3-CA4 saranno alimentate a gas metano*

*Le centrali termiche CA5-CA6 saranno alimentate da gasolio.*

### *Emissione CA1-CA2-CA3*

<i>Altezza 8,5 m</i>
<i>Durata &lt;2000 h/anno</i>
<i>Potenza termica nominale 2150 kw cadauno</i>

#### Emissione CA4

Altezza 8,5 m
Durata <2000 h/anno
Potenza termica nominale 4450 kw

In relazione ai nuovi impianti CA1-CA2-CA3-CA4 si tratta di nuovi medi impianti di combustione alimentati a combustibili gassosi. La potenza nominale massima singola è comunque superiore a 1 MWt e la complessiva di tutti gli impianti termici (che possono essere collegati alle emissioni da CA1-CA2-CA3-CA4) è di 10900 KW, superando il limite per l'applicazione prevista dall'articolo 272 comma 1 relativo agli impianti scarsamente rilevanti.

Con riferimento ai criteri Criaer, si può fare riferimento al punto 4.5.93 - "Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)"

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

In relazione agli allegati del DLgs 152/06, si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

Si tratta di nuovi medi impianto di combustione alimentati a gas naturale con potenzialità termica minore di 5 MWt assoggettabili ai limiti di cui al punto 1.3 della parte 3 allegato 1 degli allegati al DLgs 152/06 impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Nel caso di impianti alimentati a gas naturale rimane applicabile il solo limite di emissione degli ossidi di azoto abbassato a 100 mg/Nmc, come indicato nella tabella seguente.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> [3]	5 mg/Nm <sup>3</sup> [3]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]

ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]
<p>[1] 100 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas naturale.          [2] 400 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.          [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>		

Tabella di riferimento: Emissione CA1-CA2-CA3

<b>CARATTERISTICHE EMISSIONE CA1-CA2-CA3</b>	<b>VITOPLEX 300 Caldaia a gasolio/gas a bassa temperatura 2,150 MWt cadauno</b>
<i>portata massima</i>	2160 Nmc/h
<i>altezza</i>	8,5 m
<i>durata</i>	< 2000 h/anno
<i>sezione</i>	0,45 m
<i>impianto di abbattimento</i>	assente
<i>Inquinanti</i>	
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	100 mg/Nmc

<b>CARATTERISTICHE EMISSIONE CA4</b>	<b>VITOMAX 200-LW 4,450 MWt</b>
<i>portata massima</i>	4470 Nmc/h
<i>altezza</i>	8,5 m
<i>durata</i>	< 2000 h/anno
<i>sezione</i>	0,6 m
<i>impianto di abbattimento</i>	assente
<i>Inquinanti</i>	
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	100 mg/Nmc

Sistemi di controllo della Combustione

Il sistema di controllo della combustione è previsto dall'articolo 294 del DLgs 152/06 per i medi

impianti di combustione con potenzialità superiore a 1 MWt (impianti produttivi) o 1.5MWt (con focolari di potenza termica unitaria > di 0.75MWt) per gli impianti civili.

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta (impianti in deroga), devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1. (impianti in deroga elencati nell'allegato IV degli allegati alla parte V).

Nel caso specifico un tecnico dello studio Valentini ha certificato per i bruciatori a metano CA1, CA2, CA3 e CA4, con dichiarazione, che stante il fatto che si tratta di bruciatori esistenti, non possono essere tecnicamente dotati dei sistemi di controllo della combustione così come richiesti dall'articolo 294 del DLgs 152/06.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto;
- effettuare la messa a regime del nuovo impianto con l'esecuzione di 3 monitoraggi nell'arco di 10 giorni.

#### Emissione CA5-CA6

Altezza	8,5 m
Durata	<2000 h/anno
Potenza termica nominale	2500 kw cadauno

#### Impianti a Gasolio

Con riferimento ai Criteri Criaer detti impianti sono ricompresi nel punto 4.1.23 che indica:

**4.1.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI**

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

...omissis...

Infine per quanto riguarda gli allegati alla parte V nell'allegato 1, per gli impianti termici alimentati a combustibili liquidi si prendono a riferimento i valori limite più restrittivi indicati alla terza tabella del Punto 1.2 dell'Allegato I alla Parte quinta del DLgs 152/06, come riportati nella tabella seguente.

CARATTERISTICHE EMISSIONE CA5- CA6	
---------------------------------------	--

Portata	2440 Nmc/h
PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	50 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La ditta ha dichiarato che questi impianti sono dotati di sistema di controllo della combustione.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale;
- effettuare la messa a regime del nuovo impianto con l'esecuzione di 3 monitoraggi nell'arco di 10 giorni.

#### Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/08/2023 P.G.N. 108759, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione piante da orto, ornamentali e officinali **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONI CA1, CA2, CA3 - CALDAIE RISCALDAMENTO SERRE (2150 kW ciascuna, a metano)

Medi impianti di combustione nuovi, non dotati di sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art 294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Portata massima	2160	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	<2000	h/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

#### **EMISSIONE CA4 - CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE (4450 kW, a metano)**

Medio impianto di combustione nuovo, non dotato di sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art 294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Portata massima	4470	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	<2000	h/a

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc
--	-----	--------

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

#### **EMISSIONI CA5, CA6 - CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE (2500 kW ciascuna, a gasolio)**

Medi impianti di combustione nuovi, dotati di sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art 294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Portata massima	2440	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	<2000	h/a

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.  
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione

e comunque per almeno 5 anni.

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita

e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista l'istanza contenente la Documentazione previsionale di Impatto Acustico datata 10/05/2023 e redatta da tecnici competenti in acustica ambientale da cui si evince che :

- trattasi dell'installazione di una nuova serra agricola all'interno dell'azienda, in cui ne sono presenti già un numero consistente per la produzione di piante da orto, piante di peperoncini piccanti e piante aromatiche per il mercato hobbistico;

- l'attività, in base alla Classificazione acustica comunale, è ubicata in classe III, così come i ricettori residenziali impattati e individuati dai TCA, di cui i più vicini sono a circa 15 metri da serre già esistenti;

- le sorgenti sonore attuali e future funzionano esclusivamente durante il periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) e sono rappresentate da:

- S1 transito mezzi pesanti e/o attività nelle Baie di carico;
- S2 ventilatori ricircolo aria posizionati all'interno delle serre;
- S3 nastri trasportatori posizionati all'interno delle serre;

- dai rilievi fonometrici ante operam effettuati in data 13/12/2022 e dalle valutazioni si afferma il rispetto del Valore limite assoluto di immissione diurno della Classe III della Classificazione acustica comunale (60 dBA) e la non applicabilità del Valore limite differenziale di immissione diurno ai ricettori individuati;

- l'impatto acustico delle sorgenti in progetto nella nuova serra (ventilatori e nastri trasportatori) risulta acusticamente trascurabile rispetto al recettore più prossimo (R8 a 110 metri);

Dato atto che dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività determina nel periodo diurno il rispetto dei limiti assoluti di immissione e la non applicabilità del Valore limite differenziale di immissione di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. Gen. 134071 del 20/10/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;

2. durante il periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00), l'azienda Agricola non può, nel sito in esame, svolgere attività produttiva e/o attivare macchinari/impianti rumorosi e/o attivare le sorgenti sonore interne alle serre (S2 ventilatori ricircolo aria ed S3 nastri trasportatori).

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004)

da presentare agli enti competenti al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora, in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae, dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**